



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

OGGETTO: L.R. 7 Marzo 1997, n. 6 in materia di Tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modalità di ripartizione e di attribuzione fra i Comuni interessati della quota di tributo speciale di cui al comma 2bis, articolo 2, Legge Regionale 7 Marzo 1997, n. 6.
-Ann.to DDG 987 del 25.06.2026 e ripartizione per gli anni 2024 e 2025

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.05.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l'art.11 della legge regionale 13.01.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 2 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05.04.2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
- VISTA** la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art 8 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale del 17/03/2016, n. 3, art. 34 - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e s.m.i., recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

VISTA	la L.R. 16/01/2024, n° 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
VISTA	la L.R. 16/01/2024, n° 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024- 2026”;
VISTA	la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) che ha introdotto l’art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le C.M. 1/E/2015 e 6/E/2015, e C.M. 15/E/2015;
VISTO	il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il D.D.G. n. 1115 del 03/07/2024 con il quale, il Dirigente Generale del DRAR Dott. Arturo Vallone, ha delegato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) della L.R. 10/2000 rientranti nella competenza della relativa struttura;
VISTA	la L.R. 10/02/2025, n. 4 recante “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2”.
VISTA	la legge 5 gennaio 2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”;
VISTA	la legge 5 gennaio 2026, n. 2. “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;
CONSIDERATO	che la Legge n. 549/1995 stabilisce che il presupposto del tributo speciale è lo smaltimento di rifiuti in discarica nonché in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 incenerimento a terra”, ai sensi dell’Allegato B alla parte IV del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006;
VISTO	il comma 5 dell’art.68 della legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
VISTO	l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO	che la base imponibile del tributo è determinata dalla quantità di rifiuti conferita in discarica o in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, e che l’importo è determinato dal prodotto tra la quantità in chilogrammi della tipologia di rifiuti conferiti e la relativa tariffa espressa in euro;
CONSIDERATO	che le aliquote d’imposta di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e s.m.i., sono riportate nella specifica tabella;
CONSIDERATO	che il pagamento del Tributo avviene mediante versamenti periodici, calcolati sulla base delle quantità di rifiuti smaltiti in discarica o in impianti di incenerimento, senza recupero energia, e delle aliquote vigenti distinte per tipologia di rifiuto, in ogni trimestre solare;
PRESO ATTO	che in un anno solare la norma prevede l’esecuzione di quattro versamenti, dei quali il primo afferente il quarto trimestre dell’anno precedente ed ulteriori tre versamenti afferenti i primi tre trimestri dell’anno di riferimento;
VISTO	il comma 27, art. 3 della Legge n. 549/1995, come modificato dalla Legge 205/2017, nel quale si stabilisce che <i>“il tributo è dovuto alla Regione; una quota parte del gettito è destinata ai Comuni ove sono ubicate le discariche, o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico, e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presente della discarica o dell’impianto,...”</i> ;

- CONSIDERATO** che la quota parte di gettito del Tributo speciale destinato ai comuni ove sono ubicate le discariche, o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico, e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presente della discarica o dell'impianto, deve essere destinato alla *“..realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani”*;
- VISTO** il comma 30, art. 3 della Legge n. 549/1995, come modificato dalla Legge 205/2017, il quale stabilisce che *“Con legge della Regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio, economico, ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita....”*;
- CONSIDERATO** che con l'art. 1 della Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 4 sono state apportate modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, inserendo, dopo il comma 2, il comma 2 bis *“A decorrere dall'1 gennaio 2025 le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per le finalità ivi indicate, per una quota pari al 35 per cento dell'ammontare del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente”*;
- CONSIDERATO** che con il medesimo art. 1 della Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 4 sono state apportate modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, inserendo il comma 2 ter recante *“Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono state stabilite le modalità di ripartizione e di attribuzione fra i comuni interessati della quota di cui al comma 2 bis nell'esercizio finanziario di riscossione e del saldo nell'esercizio finanziario successivo, sulla base dei criteri generali definiti dal comma 30 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995”*.
- VISTA** la nota dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, prot. n. 5328/ 45 25 del 1 aprile 2025, avente ad oggetto *“Legge 10 febbraio 2025 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2...”*, con la quale comunica la non impugnazione della norma da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta n. 121 del 28/03/2025;
- RITENUTO** che i comuni a cui destinare la quota spettante pari al 35% dell'ammontare complessivo del tributo riscosso siano identificati attraverso l'utilizzo dell'applicativo S.I.T.R. con il seguente criterio:
- comuni sede di impianto, ove risultano ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell'anno di imposta per il quale viene erogata la quota;
 - comuni limitrofi ai comuni sede di impianto che si ritengono effettivamente interessati dal disagio in quanto i rispettivi centri urbani si trovano, rispetto alla recinzione della vasca/impianto, all'interno delle seguenti *“fasce di Buffer”*:
 - Comuni i cui centri urbani, o porzioni, rientrano entro i 3.000 metri dal limite della recinzione o coronamento della vasca e/o impianto di incenerimento, senza recupero di energia, attivi;
 - Comuni i cui centri abitati, o porzioni, rientrano nella fascia da 3001 metri a 5.000 m dal limite della recinzione o coronamento della vasca e/o impianto di incenerimento, senza recupero energetico attivi;
- CONSIDERATO** pertanto che per Comuni limitrofi si debbano intendere quelli i cui confini territoriali risultano condivisi con i Comuni in cui ha sede la discarica e/o impianto senza recupero energetico ed i cui centri abitati, o parte di essi, così come definito all'art. 3 del Codice della Strada e come delimitati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del medesimo Codice, debbano essere inclusi all'interno delle *“fasce di Buffer”* sopra indicate;
- CONSIDERATO** che in ragione del maggiore impatto sostenuto dai Comuni in cui hanno sedi le discariche e/o gli impianti di smaltimento e incenerimento senza recupero di energia, sia più ragionevole attribuire agli stessi una maggiore quota del tributo speciale, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della l. n. 549/1995;
- RITENUTO** che la ripartizione della quota spettante tra i diversi i Comuni sia effettuata, sulla base dei criteri generali indicati dall'art. 3, comma 30 della l. n. 549/1995 e delle indicazioni

fornite L.R. 4/2025, distribuendo il 35% delle somme complessivamente riscosse nell'anno precedente all'anno di riferimento, secondo il seguente criterio:

- a) 70% ai Comuni in cui ha sede l'impianto di smaltimento;
- b) 30% ai Comuni limitrofi all'impianto di smaltimento;

CONSIDERATO che qualora l'impianto di smaltimento ricadesse sul territorio di più Comuni la ripartizione sarà proporzionale ai criteri di superficie occupata, abitanti potenzialmente insediabili e quantità di rifiuti conferiti in relazione alla porzione di superficie del territorio comunale interessata dall'area della discarica, quest'ultima intesa come superficie della vasca in coltivazione delineata in funzione della recinzione, qualora presente in prossimità del coronamento, o del margine del coronamento stesso;

RITENUTO inoltre, che la suddivisione secondo le percentuali attribuite ai Comuni sedi di impianto ed ai Comuni limitrofi in ragione, rispettivamente, del 70% e del 30%, sia da determinarsi sulla base di quote attribuite a parametri specifici riconducibili ai criteri generali di cui all'art. 3, comma 30 della Legge n. 549/1995, ossia:

- il 20% suddiviso in proporzione al numero di abitanti, calcolati applicando al numero totale di abitanti di ogni comune la percentuale di territorio del comune su cui insiste il «territorio interessato» come sopra definito;
- il 30% suddiviso in proporzione alle superfici dei «territori interessati» dei diversi comuni;
- il 50% sulla base delle tipologie di impianto e proporzionalmente alla quantità dei rifiuti ad essi conferiti;

RITENUTO opportuno procedere, in ragione di quanto precede, alla ripartizione di tale "30% ai Comuni limitrofi" secondo i seguenti parametri aggiuntivi:

- 20% ai Comuni il cui centro abitato, o quota parte, rientra all'interno della "fascia di Buffer" di 3.000 metri;
- 10% ai Comuni il cui centro abitato, o quota parte, rientra all'interno della "fascia di Buffer" da 3.001 metri a 5.000 metri;

CONSIDERATO che le diverse tipologie di rifiuti conferite a smaltimento nei vari impianti hanno un impatto diverso sul territorio e che per tale motivazione si debba applicare un coefficiente attraverso il quale collegare la tipologia di rifiuto smaltito al reale impatto sul territorio, applicando i seguenti fattori:

- 0,1 per rifiuti conferiti in discariche di "Tipo 1";
- 1,0 per rifiuti conferiti in discariche di "Tipo 2" e "Tipo 3";

CONSIDERATO che nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia – Aggiornamento, "La Localizzazione Impiantistica - Linee Guida" - paragrafo 3) Indicazioni di dettaglio, relativamente alle distanze dai centri abitati indica, per le discariche di inerti una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati e che tale indicazione sia da ricondurre ad un impatto meno preponderante sul territorio rispetto alle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche in ragione di una bassa propensione del rifiuto inerte al dissolvimento, alla combustione, alla bio-degradazione;

CONSIDERATO pertanto necessario, anche al fine di una coerente attribuzione del tributo, che in fase di decretazione attuativa sia applicato un fattore correttivo pari a 0,50 al coefficiente di superficie determinato per i Comuni rientranti tra quelli sede di discarica di inerti (Tipo 1), nonché limitrofi a questi ultimi e, qualora necessario ad una più equa distribuzione del tributo, sarà possibile applicare fattori correttivi in un range che vada da 0 a 1, al coefficiente di superficie;

RITENUTO che l'applicativo O.R.So. possa costituire la fonte per la verifica dei dati sui quantitativi di rifiuti smaltiti nelle discariche e negli impianti di incenerimento senza recupero di energia, come certificati dai gestori attraverso la "Scheda anagrafica di Dichiarazione annuale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" dalla quale saranno acquisiti i dati oggetto di calcolo;

RITENUTO che ai fini della ripartizione della quota siano presi in considerazione:

- i dati ISTAT disponibili al 31 dicembre dell'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce, che per il primo anno di ripartizione risulta essere il 2024, sia per quanto riguarda abitanti residenti che per superficie dei territori comunali, ovvero, gli ultimi dati ISTAT disponibili;
- i dati di geo localizzazione degli impianti disponibili e/o da implementare, rinvenibili sulla piattaforma del SITR – Sistema Informativo Territoriale Regionale dai quali determinare le superfici interessate;

- i dati delle quantità di rifiuti smaltiti nelle discariche e negli impianti di incenerimento, relativi all'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce, che per il primo anno di ripartizione risulta essere il 2024 e per il secondo il 2025;

- CONSIDERATO** che la norma finalizza l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto alla realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;
- CONSIDERATO** inoltre che le risorse da assegnare ai Comuni ai sensi del secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 sono pari al 35% dell'ammontare complessivo del tributo riscosso nell'anno di riferimento, come previsto dalla L.R. 4/2025, che per il primo anno di ripartizione risulta essere il 2024 e per il secondo il 2025;
- VISTO** il D.P.R.S. n.10 del 21 aprile 2017 - Aggiornamento del Piano per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia;
- VISTA** l'Ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 - "Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio rifiuti urbani)";
- VISTA** l'Ordinanza n. 3 del 20 ottobre 2025 recante "Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Speciali)";
- CONSIDERATO** che i Comuni beneficiari delle quote di tributo speciale in ragione delle previsioni di cui alla L.R.10/02/2025, n. 4 recante "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2", dovranno impiegare le somme "per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani";
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 11/GAB del 25/06/2026 con il quale l'Assessore all'Energia e ai servizi di P.U. ha individuato la modalità di ripartizione della quota spettante ai Comuni sedi di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia, ed ai Comuni limitrofi e ai comuni limitrofi del 35% del tributo destinando il 70% di tale aliquota ai Comuni sedi di impianto di smaltimento ed il restante 30% ai Comuni limitrofi agli impianti di smaltimento;
- VISTO** l'art. 3 del summenzionato D.A. n. 11/GAB del 25/06/2026 che prevede che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvederà alla ripartizione del tributo complessivamente incassato dalla Regione Siciliana nell'anno solare precedente all'anno di riferimento secondo i criteri ivi stabiliti;
- VISTO** D.D.G. 987 del 25/06/2026 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha provveduto alla ripartizione del 35% del tributo speciale complessivamente incassato dalla Regione Siciliana nell'anno solare precedente all'anno di riferimento;
- CONSIDERATO** che le somme del tributo speciale da ripartire per gli anni 2024 e 2025 ammontano complessivamente pari ad € 3.571.866,28 e trovano copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 240038 denominato "Risorse da assegnare ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 4/2025" codice finanziario U.1.04.01.02.003;
- CONSIDERATO** pertanto che la superiore somma da ripartire risulta essere pari ad € 1.682.330,10 per l'anno 2024 e di € 1.889.536,18 per l'anno 2025;
- CONSIDERATO** che nelle tabelle ricomprese nell'allegato 1 al D.D.G. 987 del 25/06/2026 risulta richiamato, per l'anno 2024, un importo complessivo ripartito errato. € 1.994.094,87 anziché € 1.682.330,10 pari alle somme disponibili;
- CONSIDERATO** inoltre, che nel medesimo Allegato 1 al D.D.G. n. 987 del 25/06/2026, per mero errore materiale di trascrizione, sono stati riportati, nelle tabelle anno 2025, i quantitativi di rifiuti conferiti nell'anno 2024 e nelle tabelle anno 2024 il numero degli abitanti riferiti all'anno 2025;
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere all'annullamento del D.D.G. 987 del 25/06/2026 per errore tecnico rimanendo confermati i presupposti e la copertura finanziaria e procedendo all'emissione del presente provvedimento al fine di ripartire correttamente l'importo complessivo, sulla base delle risorse disponibili e sulla base dei dati corretti come sopra richiamati, mantenendo confermato l'impegno di spesa disposto con D.D.G. 987 del 25/06/2026 pari ad € 3.571.866,28.

per le ragioni espresse in narrativa, ai termini delle vigenti normative in materia

DECRETA

ART. 1

È annullato il DDG 987 del 25/06/2026, comprensivo dell'allegato 1, recante l'importo complessivo disponibile erroneamente indicato per gli anni 2024 e 2025.

ART. 2

E' approvato, in ottemperanza ai criteri di cui al D.A. 11/GAB del 25/06/2026, l'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente l'elenco dei Comuni destinatari del contributo pari al 35% del tributo speciale effettivamente riscosso dalla Regione Siciliana, per gli anni 2024 e 2025, con la ripartizione del 70% di tale quota ai Comuni sedi di impianto di smaltimento e del restante 30% ai Comuni limitrofi agli impianti di smaltimento, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 4/2025.

ART. 3

È impegnata la somma complessiva di € **3.571.866,28** (tremilionicinquecentosettantunoottocentosessantasei/28), sul capitolo di spesa n. 240038 denominato "Risorse da assegnare ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 4/2025" codice finanziario U.1.04.01.02.003, per l'esercizio finanziario 2026, gestione competenza.

ART. 4

Il Servizio S.04 di questo Dipartimento provvederà, con successivi provvedimenti, a predisporre tutti gli atti necessari per la liquidazione ai comuni beneficiari delle somme sul relativo capitolo di competenza del bilancio regionale.

ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 9 del 15/04/2021 per la registrazione e gli atti consequenziali.

ART. 6

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Arturo Vallone